

REGOLAMENTO ELETTORALE DI FEDERAZIONE

DELIBERA ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE N. 2 del 15/10/2022

REGOLAMENTO PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FEDERAZIONE

DELIBERA

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 8/9/10 del vigente Statuto, sono indette le elezioni per le rappresentanze dei membri del Consiglio di Federazione. Tali votazioni sono indette dalla/l Presidente di Federazione ogni 4 anni, con comunicazione resa pubblica a mezzo lettera inviata alle Presidenti delle Unioni regolarmente iscritte almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Sono da eleggere, a suffragio universale:
 - a. Il numero dei componenti il Consiglio di Federazione, fissato da un minimo di 9 ad un massimo di 11.
 - b. In conformità alle disposizioni dello Statuto, il numero dei componenti il Consiglio di Federazione è stabilito nel rispetto del principio di proporzionalità e del principio della tutela delle minoranze.

ART. 2 - ELETTORATO

1. L'elettorato spetta alle/ai Presidenti delle Unioni, regolarmente iscritte/i che hanno diritto a n. 1 voto ogni 10 iscritte/i, come risulta dal documento allegato. Le frazioni di voto sono arrotondate per eccesso.
2. Hanno diritto d'Intervento, ma non di voto nell'Assemblea di Federazione i membri FMA (Ispettrice, Direttrice e Delegata)

ART. 3 - CANDIDATURE

1. Il Consiglio di Federazione cura la compilazione delle liste degli aventi diritto.
2. Le candidature devono essere ufficialmente presentate entro 20 gg. dalla data dell'elezione.
3. Ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale dal Consiglio d'Unione previa consultazione dei membri FMA della Consulta di Unione ove presente.
4. Le candidature ufficiali sono rese note ed inviate alla/ai Presidenti di Unione aventi diritto di voto tramite mail o chat condivise entro dieci giorni dalla data delle elezioni.
5. Tali adempimenti vengono curati dalla Federazione.

ART. 4 - SEGGIO ELETTORALE

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è costituito un unico seggio così composto:

- a. Un/a Presidente, scelto/a dall'Assemblea, a maggioranza per alzata di mano, su una terna di nomi non inclusi nella lista elettorale.
 - b. Quattro membri scelti dall'Assemblea per alzata di mano.
 - c. Un/a segretario/a nominato/a dal/la Presidente di seggio fra i quattro membri scelti.
2. Il seggio opera validamente quando sono presenti almeno 4 dei suoi componenti, uno dei quali deve essere la/il Presidente o la/il Segretario ed ha il compito di:
 - ✓ Verificare e definire i voti spettanti alle/ai Presidenti aventi diritto
 - ✓ Assistere e verificare la regolarità dello spoglio delle schede elettorali.
 - ✓ Definire, prima del voto, ogni questione sulle procedure di voto ed elezione, compresi i criteri per dichiarare nulla una scheda elettorale.

ART. 5 - VOTAZIONI

1. Le operazioni di votazione e di scrutinio sono pubbliche.
1. Ad ogni Presidente di Unione spetta un voto ogni 10 associate/i iscritte/i alla propria Unione, tale numero è certificato dalla scheda allegata estratta dalla piattaforma associativa. Le frazioni di voto sono arrotondate per eccesso.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte con la metà più uno dei voti esprimibili in Assemblea.
3. Le elezioni avvengono nella sola giornata dell'Assemblea elettiva.

ART. 6 - ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di nominativi pari ai voti cui ha diritto.
2. Il voto deve essere espresso sulla scheda mediante apposizione di una croce sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto o ai nominativi prescelti.
3. Sono annullate le schede con segni di riconoscimento ovvero con scritte non pertinenti.

ART. 7 - SCRUTINIO

1. terminate le operazioni di raccolta delle schede votate, i componenti il seggio elettorale, iniziano di seguito le operazioni di scrutinio.

ART. 8 - RISULTATI DELLE VOTAZIONI

1. Risultano elette/i nell'ordine le/i candidate/i che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletta/o la/il candidata/o più anziana/o d'età.
2. La/il Presidente del Seggio rende pubblici i risultati delle votazioni ed invita, dopo un momento di preghiera, le/i Consigliere/i elette/i a riunirsi in luogo separato dall'Assemblea, per eleggere, mediante scrutinio segreto, la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Segretario/a, la/il tesoriere/a del Consiglio di Federazione.

ART. 9 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Consiglio di Federazione, nella persona del membro più anziano di età, comunicherà i risultati della elezione alla Direttrice della Casa FMA, o a chi la rappresenta, che proclamerà gli/le eletti/e.

**FSP**

Federazione Sicula Palermo "Madre Morano"
Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice

ART. 10 - DURATA DEL MANDATO

Gli/le eletti/e durano in carica un quadriennio e possono svolgere più mandati consecutivi.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si tiene conto delle norme del Codice Civile.